

ALLEGATO A

Determinazione n. 04/DACU//2019

Procedure di dettaglio per la validazione delle richieste di bonus sociale idrico di cui alla deliberazione 897/2017/R/idr, s.m.i

Di seguito sono riportate le verifiche che i gestori idrici sono tenuti ad effettuare sulle Richieste Di Agevolazione (di seguito: RDA) ai fini della validazione/non validazione (OK/KO) delle domande di bonus sociale idrico, nonché l'elenco delle motivazioni di rigetto delle RDA da utilizzare per comunicare a SGAt e i dettagli relativi alla non validazione di una RDA.

A tal proposito si ricorda che la normativa di riferimento è la deliberazione 897/2017/R/idr, come integrata dalla deliberazione 227/2018/R/idr, e il relativo allegato TIBSI.

Si ricorda anche che nel corso del 2018, sono state previste procedure specifiche di riallineamento delle domande di bonus idrico alle domande di bonus elettrico e/o gas e che, almeno nell'ultimo ciclo di fatturazione dell'annualità 2018, il gestore è tenuto ad emettere fatture sulla base della nuova articolazione tariffaria secondo i criteri previsti dal TIBSI.

Le procedure che verranno illustrate di seguito sono pertanto distinte in procedure a regime e procedure operative per il 2018. L'illustrazione delle procedure a regime precede quella delle eventuali procedure transitorie. Gli esiti delle procedure a regime o transitorie sono codificati allo stesso modo, ma sono il risultato di verifiche diverse.

In estrema sintesi le verifiche possono dare i seguenti esiti:

TAB. A

OK	Tutte le verifiche hanno dato esito positivo	Alla fine delle verifiche viene comunicato a SGAt e un solo OK
OK*	Le verifiche hanno dato esito positivo tranne che per il codice di fornitura che non coincide completamente (art. 13.5 del TIBSI) o (in determinate condizioni) Le verifiche hanno consentito al gestore di individuare una utenza da agevolare ma la tipologia di utente (diretto/indiretto) dichiarata dal richiedente non corrisponde a quella presente nella banca dati del gestore	Alla fine delle verifiche viene comunicato a SGAt e un solo OK*
OK**	Tutte le verifiche hanno dato esito positivo, ma la numerosità familiare ai sensi dell'art. 13.7 del TIBSI non coincide	Alla fine delle verifiche viene comunicato a SGAt e un solo OK**
KO1	Fornitura non presente sulla rete (l'indirizzo di fornitura non è presente sulla rete del gestore)	In presenza di questa condizione non si prosegue con

		le verifiche. A SGAtè si restituisce un solo KO1
KO2	Fornitura non attiva	In presenza di questa condizione di norma non si prosegue con le verifiche. Ci sono eccezioni. A SGAtè si restituisce un solo KO2
KO3, 4, 5, 6,7	Altre causali di rigetto in presenza di una fornitura attiva	In presenza di una fornitura attiva, benché un solo KO sia sufficiente a non validare la domanda, si verificano tutte le condizioni e si restituiscono a SGAtè, con le modalità da esso comunicate, le diverse causali di KO (se multiple) al fine di far comprendere all'utente perché la domanda non è stata validata

1. UTENTI DIRETTI

Secondo quanto previsto dalla normativa, gli elementi da verificare da parte del gestore nel caso di RDA relative a utenze individuali sono quelli contenuti nella tabella 2 del TIBSI; inoltre l'utenza su cui si richiede il bonus deve essere presente sulla rete del gestore e attiva.

Pertanto, le verifiche possono riguardare questi elementi:

- stato dell'utenza (attiva o cessata);
- codice fiscale del richiedente¹;
- nominativo del richiedente;
- indirizzo di fornitura;
- codice fornitura;
- tipo di tariffa applicata.

Di seguito viene descritta la sequenza con la quale il gestore dovrebbe effettuare le verifiche in relazione ai dati che gli vengono trasmessi da SGAt e ai sensi dell'articolo 12*bis* comma 2, lettere i) e ii). La sequenza tiene conto di possibili semplificazioni che agevolano la verifica e che rendono non necessari alcuni passaggi.

1.1 Procedure di verifica dello stato della fornitura

Il gestore verifica come primo elemento se la fornitura è presente sulla propria rete.

- a) Nel caso in cui la fornitura non sia presente sulla rete del gestore (ossia la domanda sia stata inviata ad un gestore non corretto), il gestore restituisce un KO1 e non prosegue con le verifiche. Il KO1 può essere utilizzato esclusivamente nel caso in cui l'indirizzo di fornitura non sia riconducibile ad un comune servito dal gestore.

Se l'indirizzo di fornitura ricade nel territorio servito dal gestore, quest'ultimo prosegue con le verifiche relative allo "stato della fornitura";

- b) se la fornitura non risulta attiva alla data di inizio agevolazione (di cui all'articolo 12.3 *bis* del TIBSI²) il gestore restituisce un KO2 e non prosegue con le verifiche. Per fornitura non attiva si intende una fornitura a cui non è associato un contratto di fornitura. Una fornitura sospesa per morosità è una fornitura attiva.

- c) se la fornitura risulta attiva alla data di inizio agevolazione, il gestore procede in parallelo con i controlli successivi.

Nel caso in cui il gestore validi con ritardo i dati trasmessi da SGAt e, ossia restituisca l'esito a SGAt e successivamente alla data di inizio agevolazione comunicata da SGAt e stesso (e coincidente con il primo giorno del secondo mese successivo alla messa a disposizione al gestore delle informazioni da parte di SGAt e) le verifiche sullo stato della fornitura dovranno comunque essere effettuate alla data di inizio agevolazione. Se a quella data la fornitura risultava attiva dovrà essere restituito un OK anche se, alla data della validazione tardiva, la fornitura risultasse cessata. Per il periodo transitorio si veda il seguente punto 1.2.

¹ Ai fini di queste procedure per richiedente si intende l'utente diretto o indiretto come definiti all'articolo 1 del TIBSI.

² Il tempo a disposizione del gestore per validare la richiesta è fissato dall'art.12 *bis*, comma.3 del TIBSI. Di norma il termine ultimo di tale periodo coincide con la data di inizio agevolazione; fanno eccezioni i casi di riallineamento per i quali la tempistica di validazione resta la stessa, laddove la data di inizio agevolazione viene retrodatata.

ESEMPI

Caso ordinario

Domanda idrica presentata il 16 luglio 2018, ammessa dal comune/CAF il 18 luglio e trasferita in pari data al gestore; il gestore per la validazione ha a disposizione il periodo compreso fra il 18 luglio ed il 1° settembre, giorno in cui deve restituire un esito a SGAt. Al 1° settembre, giorno che coincide anche con l'inizio del periodo di agevolazione, la fornitura di norma deve essere attiva.

Caso ritardo nella validazione da parte del gestore

Domanda idrica presentata il 16 luglio 2018, ammessa dal comune il 18 luglio e trasferita in pari data al gestore; il gestore per la validazione ha a disposizione il periodo compreso fra il 18 luglio ed il 1° settembre, giorno in cui deve restituire un esito a SGAt. Il gestore provvede tuttavia a validare il 1° novembre anziché il 1° settembre. Alla data del 1° novembre la fornitura risulta cessata. Il gestore non può restituire un KO se al 1° settembre la fornitura risultava attiva.

KO1: la fornitura non risulta presente nella rete del gestore

KO2: la fornitura non risulta attiva

1.2. Periodo transitorio: controlli fornitura attiva nei casi di riallineamento di domande di bonus sociale idrico presentate entro il 31 dicembre 2018

Per i riallineamenti previsti dall'articolo 3 commi 3.1 e 3.2 della deliberazione 227/2018/R/idr (riallineamento del periodo di agevolazione del bonus idrico al periodo corrispondente a domande per il bonus gas e/o elettrico presentate nel 2018 prima della presentazione della domanda per il bonus idrico) valgono gli stessi criteri illustrati al paragrafo 1.1. Il gestore passa ai controlli successivi se la fornitura risulta attiva alla data di verifica del gestore, intesa sempre come tempestiva (cioè come effettuata entro il primo giorno del secondo mese successivo alla messa a disposizione dei dati da parte di SGAt), indipendentemente dal fatto che la fornitura risultasse o no attiva alla data a cui è stato riallineato il periodo di agevolazione.

Si ricorda che nei casi di riallineamento le procedure di verifica della condizione di disagio economico e dei dati anagrafici (residenza, codice fiscale, numerosità familiare), in capo al Comune, risultano già effettuate al momento della presentazione della domanda per il bonus elettrico e/o gas e attestano che tali requisiti erano già presenti a quella data.

ESEMPIO

Caso con riallineamento (regime transitorio)

Domanda idrica presentata il 16 luglio 2018, ammessa dal Comune il 18 luglio e trasferita in pari data al gestore; il gestore per la validazione ha a disposizione il periodo compreso fra il 18 luglio ed il 1° settembre, giorno in cui deve restituire un esito a SGAt. Il richiedente risulta già titolare di bonus elettrico e/o gas con periodo di agevolazione 1° maggio 2018 - 30 aprile 2019, la fornitura idrica è attiva al 1° settembre 2018, ma non era attiva al 1° maggio 2018. Il periodo di agevolazione idrico

sarà allineato a quello elettrico e gas, quindi la data inizio agevolazione sarà anche per l'idrico il 1° maggio 2018, indipendentemente dal fatto che a quella data la fornitura idrica non fosse attiva

1.3 Procedure di verifica del Codice Fiscale del richiedente

Le verifiche relative ai successivi punti 1.3 e 1.4 vengono effettuate in parallelo (come specificato in tabella A), ossia prima di restituire un qualsivoglia KO diverso dal KO1 e KO2, il gestore è tenuto a verificare sia il codice fiscale sia la tariffa applicata, con gli eventuali approfondimenti sull'indirizzo di residenza di cui al paragrafo 1.4.

Al termine di queste verifiche il gestore restituisce o un solo esito di OK ovvero OK*/OK** o un esito di KO che potrà riguardare un solo elemento non conforme, o più di uno.

La restituzione di eventuali KO multipli permette all'utente di individuare uno o più elementi della domanda di bonus non corretti e presentare eventualmente una nuova domanda in modo corretto.

Se la fornitura è attiva, il gestore verifica il CF del titolare del contratto trasmesso da SGAtè (SGAtè, nel momento in cui trasmette il dato, ha già verificato che il CF corrisponda ad un componente del nucleo ISEE del richiedente, se l'utente intestatario del contratto è diverso dal richiedente).

Il controllo viene effettuato seguendo il seguente iter:

- i. se il CF coincide, per tutti i 16 caratteri o almeno per i primi 11 caratteri, con il dato presente nella banca dati del gestore si considera superato il controllo sul CF e si prosegue nei controlli successivi;
- ii. se il CF è difforme, anche solo per i primi 6 caratteri che identificano il nome ed il cognome dell'utente, si assegna un KO3, si prosegue tuttavia con le verifiche di cui al punto 1.4 e 1.5.

KO 3: il CF del richiedente non coincide con quanto presente nella banca dati del gestore per la fornitura da agevolare

1.4 Procedure di verifica sulla tipologia di tariffa applicata

Se le verifiche sul codice fiscale hanno esito positivo (cioè la fornitura attiva è intestata all'utente di cui SGAtè ha trasmesso il codice fiscale) il successivo controllo riguarda la tariffa applicata, che deve essere del tipo uso domestico residente (secondo la classificazione prevista dal TICSÌ, all'articolo 2, comma 1).

Ai sensi del richiamato Testo integrato i gestori, almeno nell'ultimo ciclo di fatturazione dell'annualità 2018, sono tenuti ad emettere fatture sulla base della nuova articolazione tariffaria secondo i criteri previsti dal TICSÌ e di conseguenza a quella data devono aver riclassificato le utenze. Per il periodo transitorio si veda il successivo punto 1.4.1.

A regime (cioè alla data in cui le utenze sono state riclassificate con i criteri previsti dal TICSÌ) le verifiche vanno articolate come segue.

Il gestore verifica che la fornitura sia per uso domestico residente:

- A. se la verifica è positiva, procede ai successivi controlli;
- B. se la verifica è negativa e la fornitura è:

- i. “uso diverso dal domestico” o “uso condominiale”, assegna un KO4 (nel caso riscontri difformità solo per questo aspetto tariffario);
- ii. “uso domestico non residente”, prima di procedere con il KO il gestore provvede a verificare la coincidenza tra l’indirizzo di residenza trasmesso da SGAtè (già verificato dal Comune) con l’indirizzo di fornitura presente nella sua anagrafica. Nel caso in cui i due indirizzi coincidono la verifica si considera superata positivamente e il gestore provvede ad aggiornare la tipologia di tariffa nella propria banca dati da uso domestico non residente ad uso domestico residente. Se i due indirizzi non coincidono il gestore assegna un KO (KO5).

Nei casi in cui sia necessario verificare anche l’indirizzo di residenza (lettera B, voce ii), l’indirizzo si considera coincidente se il nome (se non è un nome di persona fisica) o il cognome (se è persona fisica) del soggetto cui è titolata la strada/via/piazza ecc. e il n. civico coincidono con l’indirizzo di fornitura intestato all’utente. Non costituiscono oggetto di KO difformità “formali” quali il qualificatore di toponimo o denominazione urbanistica generica (ossia via, corso, largo ecc.) e il nome proprio della denominazione (es. via Federico Faruffini, via F. Faruffini, o via Faruffini sono tutte denominazioni accettabili).

Per limitare possibili problemi in ordine all’individuazione corretta dell’indirizzo di fornitura, qualora, per una scelta aziendale, l’indirizzo dell’utenza sia contrattualmente identificato con l’indirizzo presso il quale è posizionato il misuratore e quest’ultimo non coincida con l’indirizzo di residenza dell’utente, sarà onere del gestore ricondurre l’indirizzo alla utenza da agevolare. Pertanto, il gestore, che è consapevole che sulla sua rete possono essere presenti tali tipi di situazioni, deve porre in essere tutte le verifiche necessarie per ricondurre l’indirizzo presente nella propria banca dati all’indirizzo dichiarato dal richiedente.

KO 4: La tipologia di tariffa associata alla fornitura è uso diverso da domestico o usi condominiali

KO 5: La tipologia di tariffa associata alla fornitura è uso domestico non residente

Esempi di KO multipli

- se il CF non coincide con quello comunicato da SGAtè e la tariffa è uso diverso dal domestico, dovrà essere restituito un KO3 e un KO4;
- se il CF non coincide con quello comunicato da SGAtè, ma la tariffa è uso domestico residente dovrà essere restituito un KO3;
- se il CF coincide con quello comunicato da SGAtè, ma la tariffa è uso domestico non residente dovrà essere restituito un KO5.

1.4.1 Periodo transitorio: controlli sulla tipologia di tariffa applicata

Come già ricordato ai sensi del TICSÌ i gestori sono tenuti a provvedere al riordino dei corrispettivi da applicare all’utenza e ad emettere fattura sulla base della nuova articolazione tariffaria entro il 31 dicembre 2018; quindi è possibile che nei primi mesi di operatività del meccanismo di compensazione, al momento della presentazione della domanda di bonus da parte dell’utente, le tipologie tariffarie non siano ancora perfettamente adeguate.

In questo caso si applica quanto riportato nel chiarimento pubblicato il 13 novembre 2018, recante “*Tariffa idrica applicabile ai fini dell’erogazione del Bonus sociale idrico*” riportato nel box 1 (Box 1)
BOX 1 - Tariffa idrica applicabile ai fini dell’erogazione del bonus sociale idrico

13 novembre 2018

Fermo restando l'obbligo del gestore di adottare i criteri di articolazione tariffaria disposti dal TICSII (Allegato A alla Deliberazione 28 settembre 2017, [665/2017/R/idr](#)), l'Autorità ritiene comunque che i ritardi riscontrati non debbano pregiudicare in alcun modo la tutela degli utenti in generale e di quelli disagiati in particolare.

Pertanto, nelle more dell'applicazione del TICSII, il gestore procede, salvo successivo conguaglio, alla quantificazione e all'erogazione del bonus sociale idrico sulla base dell'articolazione tariffaria applicata dal medesimo gestore agli utenti domestici residenti per il consumo relativo al primo scaglione.

Tenuto anche conto che ai sensi dell’articolo 13, comma 1, del TIBSI il Comune verifica già le informazioni attinenti all’indirizzo di residenza, si ritiene di articolare le verifiche sulla tipologia di tariffa nel corso del periodo transitorio (cioè fino alla data in cui le utenze non sono state riclassificate dal gestore con i criteri previsti dal TICSII) come segue:

- a. se il gestore ha già emesso fattura sulla base della nuova articolazione tariffaria prevista dal TICSII si procede come descritto al punto 1.4;
- b. se il gestore non ha ancora emesso fattura sulla base della nuova articolazione tariffaria prevista dal TICSII, il gestore medesimo provvede a verificare che la fornitura dell’utente sia effettivamente per uso domestico residente. Nello specifico:
 - se la fornitura risulta classificata con una tipologia non riconducibile ad un uso domestico (es. “usi diversi dal domestico”) o genericamente definita “uso domestico”, senza la specifica della residenza, il gestore prima di procedere con il KO confronta l’indirizzo di residenza trasmesso da SGAt e con l’indirizzo di fornitura. Se i due indirizzi non coincidono assegna un KO 4 o KO 5, a seconda del tipo di difformità;
 - se i due indirizzi coincidono, il gestore considera superata positivamente questa verifica e provvede di conseguenza ad aggiornare la tipologia di tariffa nella propria banca dati e ad erogare il bonus in conformità ai criteri di cui al chiarimento del 13 novembre 2018.

Per i criteri di verifica dell’indirizzo si rinvia alle modalità già illustrate al paragrafo 1.4.

1.5 Casi particolari di OK

1.5.1 Procedure di verifica sul codice di fornitura

Come stabilito dall’articolo 13, comma 13.5 del TIBSI, il codice fornitura non costituisce elemento determinante per l’ammissione della domanda di bonus, benché sia richiesto all’utente di inserirlo obbligatoriamente nella domanda perché può costituire un utile elemento di identificazione.

Il gestore verifica che il codice utente/fornitura trasmesso da SGAt e corrisponda a quello della sua banca dati, per l’utente richiedente:

- a. se il codice di fornitura coincide con quello presente nella sua banca dati, il gestore considera superata positivamente la verifica e assegna un OK;
- b. se il codice di fornitura non coincide, il gestore rilascia comunque un esito positivo, ma contrassegna l'OK con un * (OK*) per indicare che esiste una difformità sul solo codice fornitura.

Allo stato attuale infatti va rilevato che:

- la composizione del codice fornitura non è univoca;
- non è univoca la denominazione che appare nelle bollette (es. codice utente, codice cliente, codice contratto, codice segreto) ed è per altro spesso accompagnata da altri codici identificativi;
- dall'analisi di molte bollette risulta che tale dato può essere soggetto a occasionali modifiche.

Pertanto, nelle more di un'armonizzazione e codificazione univoca, la mancata coincidenza del "codice di fornitura" trasmesso da SGAt e con il codice di fornitura presente nella banca dati del gestore non può costituire di per sé causa di KO.

1.5.2 Possibili fraintendimenti sullo stato di utente diretto

In molte realtà territoriali per prassi consolidate, può accadere che le utenze indirette (nuclei familiari che usufruiscono del servizio di acquedotto attraverso una fornitura condominiale centralizzata) vengano fatturate direttamente da società che operano nel campo della lettura dei misuratori, specialmente se i singoli condòmini sono dotati di un contatore divisionale. Ne consegue che il singolo condomino riceve una fattura individuale da parte della società di lettura, benché la fornitura sia intestata all'utenza condominiale. Situazioni analoghe si possono presentare anche laddove siano gli stessi amministratori condominiali ad utilizzare le società di lettura per la raccolta delle misure e la fatturazione ai singoli condomini. I rapporti tra le società di lettura e i gestori possono assumere caratteristiche diverse nei singoli territori.

La presenza di queste realtà può comportare che i richiedenti il bonus sociale idrico, avendo ricevuto una fattura per la propria quota di consumi, indichino erroneamente, nella compilazione del Modulo A di presentazione della domanda, come tipologia di utenza, una utenza diretta anziché indiretta ed incorrano pertanto in un KO3 e KO4.

Il gestore che abbia consapevolezza dell'esistenza di queste situazioni sulla rete di propria competenza, prima di procedere ad assegnare un KO, è tenuto a porre in atto anche le verifiche, di cui ai successivi paragrafi 2.2 e 2.3, previste per le utenze indirette.

Qualora a seguito di tali ulteriori verifiche il gestore sia in grado di riscontrare, con ragionevole certezza, l'esistenza di un errore materiale nella presentazione della domanda, in particolare, nella tipologia di utenza dichiarata dal richiedente nella compilazione del modulo A, e sia pertanto in grado di identificare correttamente l'utenza come indiretta, anziché procedere a respingere la domanda dovrà approvarla condizionatamente utilizzando un OK*(con un *).

1.5.3 Possibili non coincidenze delle informazioni sulla numerosità familiare

La normativa prevede che il bonus venga commisurato al numero dei componenti della famiglia anagrafica. La numerosità viene comunicata da SGAt ai gestori. Il gestore assume come già verificato

il dato anagrafico relativo alla numerosità familiare, così come indicato dall'articolo 13, comma 13.1 e 13.6 del TIBSI e, se difforme da quello in suo possesso, provvede ad adeguare la propria banca dati.

Il comma 13.7 del TIBSI stabilisce, in deroga a questo principio che, nei casi in cui al gestore risulti una numerosità della famiglia anagrafica diversa perché più recente di quella comunicata da SGAtè, il gestore medesimo segnala a SGAtè tale difformità restituendo un OK** e procede ad erogare il bonus secondo le informazioni in suo possesso. Tale condizione si concretizza solo quando il gestore è in possesso di un dato ottenuto dal Comune di residenza e riferito ad un periodo successivo a quello in cui la domanda è stata ammessa.

1.6 Sintesi relativa agli utenti diretti (paragrafi da 1.1 a 1.5):

Se tutte le verifiche sui dati trasmessi da SGAtè in relazione ad un utente diretto hanno dato esito positivo il gestore restituisce a SGAtè un solo OK.

*Se tutte le verifiche hanno dato esito positivo, ma è presente una difformità nel codice di fornitura o, in casi ben delimitati, nella tipologia di utenza o ancora nella numerosità della famiglia anagrafica, il gestore restituisce a SGAtè un OK*o un OK**.*

Infine, benché un solo KO sia sufficiente per non ammettere la domanda in maniera definitiva, al fine di consentire agli utenti di individuare con precisione le cause del rigetto e poter eventualmente ripresentare la domanda, si richiede ai gestori di continuare nelle verifiche anche successivamente al primo KO e di elencare a SGAtè tutte le tipologie di KO riscontrate. Fanno eccezione i KO1 e KO2 che non richiedono ulteriori verifiche.

2. UTENTI INDIRETTI

Secondo quanto previsto dalla normativa, gli elementi da verificare nel caso di RDA relative a forniture centralizzate/condominali presenti sulla rete del gestore sono i seguenti:

- stato dell'utenza (attiva o cessata);
- indirizzo di fornitura;
- ulteriori indirizzi di fornitura;
- tipo di tariffa applicata.

Verifiche facoltative

- codice fornitura se presente;
- denominazione del condomino se presente.

2.1 Procedure di verifica dello stato della fornitura

Per le verifiche sullo stato della fornitura (attiva - cessata) valgono le regole esposte nel punto 1.1 e 1.2 della sezione dedicata alle forniture dirette.

KO 1: la fornitura non risulta presente nella rete del Gestore

KO 2: la fornitura non risulta attiva

Si precisa ulteriormente che prima di rilasciare un KO2, nel caso degli utenti indiretti è necessario verificare che la fornitura non sia stata oggetto di voltura/subentro.

2.2 Indirizzo di fornitura

Nel caso degli utenti indiretti le informazioni obbligatorie richieste all'utente ed ulteriori rispetto ai dati anagrafici e a quelli sulla numerosità familiare riguardano l'indirizzo/indirizzi di fornitura. Gli indirizzi di un condominio o di una abitazione plurifamiliare possono essere più di uno e almeno uno degli indirizzi dichiarati dal richiedente nella domanda di bonus, deve coincidere con l'indirizzo di residenza dell'utente indiretto.

In assenza di altre informazioni facoltative che l'utente può inserire (codice di fornitura, nome del condominio) e che, se presenti, SGAt trasferisce al gestore, l'individuazione della fornitura avviene attraverso l'indirizzo/i. L'indirizzo/i è quello di residenza (sempre presente) e quelli ulteriori (presenti se il condominio ha più ingressi).

Per le verifiche degli indirizzi valgono le regole esposte nel punto 1.4 e i relativi approfondimenti

Nel caso in cui l'utente non inserisca ulteriori indirizzi (campo 8 del Modulo A), oltre a quello di residenza già inserito al campo 2 del medesimo Modulo A, il gestore verifica che all'indirizzo di residenza sia ubicata una fornitura attribuibile ad un condominio e, in caso affermativo, prosegue con le successive verifiche sulla tipologia di tariffa applicata.

Nel caso in cui l'utente inserisca ulteriori indirizzi oltre a quello di residenza, il gestore verifica che ad almeno uno degli indirizzi indicati corrisponda una fornitura condominiale/plurifamiliare e, in caso affermativo, considera superata positivamente la verifica.

Se in nessuno degli indirizzi indicati è presente una fornitura condominiale restituisce invece un KO6; sono fatte salve le osservazioni specifiche di cui al punto 1.4 relative ai casi in cui l'indirizzo di fornitura, diverso da quello di residenza indicato dal richiedente, coincida con l'indirizzo in cui è posizionato il misuratore.

KO 6: gli indirizzi di fornitura dichiarati dal richiedente e trasmessi da SGAtè non corrispondono ad una fornitura centralizzata presente nella banca dati del gestore

2.3 Procedure di verifica sulla tipologia di tariffa applicata

Ai sensi del TICSÌ, almeno nell'ultimo ciclo di fatturazione dell'annualità 2018, il gestore è tenuto ad emettere fatture sulla base della nuova articolazione tariffaria secondo i criteri previsti dal medesimo e di conseguenza a quella data deve aver riclassificato le utenze.

A regime (cioè alla data in cui le utenze sono state riclassificate dal gestore con i criteri previsti dal TICSÌ) le verifiche vanno articolate come segue.

Il gestore verifica che la fornitura sia per uso condominiale:

- i. se la verifica è positiva e la tariffa corrisponde ad una tipologia di utenza condominiale e ad un uso domestico, restituisce un OK;
- ii. se la verifica è negativa, e la fornitura è "altri usi" o "uso diverso dal domestico" restituisce un KO (KO7);
- iii. per le utenze indirette riconducibili ad un'abitazione plurifamiliare con un numero di unità abitative inferiore o pari a 8 si veda il successivo paragrafo 2.3.1.

KO 7: la tipologia di tariffa associata alla fornitura non è riconducibile ad una utenza condominiale

2.3.1 Casi particolari: abitazioni plurifamiliari non classificate come condomini

L'erogazione del bonus idrico ad un utente indiretto nel caso di abitazioni plurifamiliari (cioè, con un numero di unità abitative inferiore o pari ad 8) in cui il contratto di fornitura idrica può non essere intestato ad un condominio o ad un amministratore di condominio e la tariffa applicata può non essere "usi condominiali" comporta alcune criticità.

Nel caso specifico delle abitazioni plurifamiliari l'utenza condivisa potrebbe risultare intestata anche ad un utente domestico e la tariffa potrebbe risultare "uso domestico residente" o "uso domestico non residente".

Per ovviare a tale problematica, al fine di garantire il riconoscimento dell'agevolazione, si ritiene necessario ricorrere all'autocertificazione: l'utente indiretto che richiede il bonus idrico e che risiede in abitazioni plurifamiliari con le caratteristiche sopra individuate (contratto non intestato ad un condominio o ad un amministratore condominiale, tariffa applicata diversa da "usi condominiali")

dichiara, sotto la propria responsabilità, di essere residente in un'abitazione plurifamiliare in cui l'utenza idrica non è riconducibile ad un condominio o ad un amministratore di condominio.

Il sistema riceverà questa informazione in fase di ammissione della domanda (insieme al MODULO A, l'utente potrà depositare l'autocertificazione compilando il MODULO H) e l'informazione verrà trasferita da SGAtè al gestore.

In presenza dell'autocertificazione rilasciata con il MODULO H, anche qualora l'utenza di riferimento risultasse intestata ad un utente domestico diverso dal richiedente non potrà essere assegnato il KO7, ma dovrà essere rilasciato un OK.

2.3.2 Periodo transitorio: controlli sulla tipologia di tariffa

Nel periodo transitorio il gestore pone in essere tutte le misure necessarie ad identificare correttamente la tipologia d'uso; se la tipologia non è riconducibile ad una fornitura condominiale restituisce a SGAtè un KO (KO7).

Resta salvo quanto previsto al precedente paragrafo 2.3.

2.4 Possibili fraintendimenti sullo stato di utente indiretto

Fatto salvo quanto già illustrato al paragrafo 1.5.2. circa gli errori in cui possono incorrere gli utenti indiretti nell'individuare la corretta tipologia di utenza, si sono altresì rilevati casi in cui utenti diretti si sono invece dichiarati indiretti.

In questi casi di norma i gestori dovrebbero attribuire un KO7.

Tuttavia qualora nella banca dati del gestore fosse presente il CF dell'utente richiedente e a tale codice fiscale fosse associata una fornitura ad uso domestico residente presso l'indirizzo di residenza dichiarato, mentre l'unico elemento di non conformità risultasse la tipologia di utenza dichiarata, il gestore potrà valutare l'opportunità, avendo comunque individuato con certezza un'utenza che presenta tutte le altre caratteristiche per essere agevolata, di attribuire ad un mero errore materiale l'errata dichiarazione della tipologia di utenza e procedere anziché con un KO7 con un OK*.

2.5 Campi facoltativi

I campi facoltativi contenuti nel campo 8 del modulo A (codice fornitura e denominazione del condominio) costituiscono un aiuto all'identificazione della fornitura che va tenuto in conto soprattutto nei casi in cui sono presenti elementi di incertezza sull'indirizzo, ma non possono essere causa di KO.

Infine, il codice IBAN del richiedente, se inserito, può essere utilizzato, in caso di validazione positiva della domanda, per erogare il bonus. Qualora tale campo non sia stato compilato il gestore provvede all'erogazione della compensazione, con le modalità di cui all'articolo 5.1 lettera b) del TIBSI, all'indirizzo di residenza dell'utente

2.6 In sintesi in relazione agli utenti indiretti (paragrafi da 2.1 a 2.5):

Se tutte le verifiche sui dati trasmessi da SGAtè in relazione ad un utente indiretto hanno dato esito positivo il gestore restituisce a SGAtè un solo OK o un OK in casi ben delimitati, per mancata corrispondenza nella tipologia di utenza.*

Benché un solo KO sia sufficiente per non ammettere la domanda in maniera definitiva, al fine di consentire agli utenti di individuare con precisione le cause del rigetto e poter eventualmente ripresentare la domanda, si richiede ai gestori di continuare nelle verifiche anche successivamente al primo KO e di restituire a SGAtè tutte le tipologie di KO riscontrate.

I campi facoltativi non possono essere oggetto di KO.

2.7 Modalità di riconoscimento della componente compensativa una tantum per il solo anno 2018

L'articolo 4.2 della deliberazione 897/2017/IDR s.m.i ha previsto un regime transitorio per l'anno 2018, volto ad erogare agli aventi diritto che presentano una domanda di bonus sociale idrico nel corso del 2018, una quota compensativa *una tantum* pari alla quota di bonus sociale corrispondente a quella che avrebbero percepito, se avessero avuto la possibilità di presentare la domanda già dal 1° gennaio 2018.

Per semplificare le verifiche in capo ai gestori, poiché l'utente diretto o indiretto potrebbe non essere stato presente sulla rete dell'attuale gestore per tutto il periodo antecedente alla presentazione della domanda di bonus, è stato previsto di richiedere all'utente che si trovi in questa condizione di dichiarare, qualora ne sussistano le condizioni, di aver usufruito regolarmente ed in modo continuativo del servizio di acquedotto per tutti i mesi antecedenti la data di presentazione della domanda (MODULO H -ALLEGATO B alla presente determinazione).

SGAtè, come nel caso precedente, recepirà questa informazione in fase di ammissione della domanda (insieme al MODULO A, l'utente potrà allegare l'autocertificazione) e il gestore troverà barrata una casella appositamente inserita relativa a questo aspetto.

In assenza di questa dichiarazione il gestore erogherà l'*una tantum* per il periodo dell'anno 2018 in cui l'utente risulta presente sulla propria rete.

A complemento di quanto illustrato al paragrafo precedente si veda anche il chiarimento già pubblicato in data 16 novembre 2018, recante "*Erogazione della componente una tantum del bonus idrico per l'anno 2018*" riportato al box 2

Box 2

16 novembre 2018

L'articolo 4, comma 4.2, della deliberazione [897/2017/R/idr](#) prevede che per il 2018 agli utenti interessati venga corrisposta, oltre alla componente ordinaria del bonus sociale idrico, anche una componente compensativa *una tantum* pari alla quota di bonus sociale corrispondente a quella che avrebbero percepito se avessero avuto la possibilità di presentare la domanda il 1° gennaio 2018.

La determina [14/DACU/2018](#), tenuto conto che nel corso del 2018 l'utente diretto o indiretto potrebbe non essere stato presente sulla rete dell'attuale gestore per tutto il periodo antecedente la presentazione della

domanda di bonus, ha previsto che l'utente che si trovi in questa condizione possa dichiarare, ai fini dell'erogazione dell'*una tantum*, di aver usufruito regolarmente ed in modo continuativo del servizio di acquedotto anche per tutti i mesi antecedenti la data di presentazione della domanda ([Modulo H](#)).

Qualora l'utente non produca questa dichiarazione il gestore erogherà l'*una tantum*:

a. per il solo periodo in cui l'utente risulta presente sulla propria rete, cioè per il periodo che intercorre tra la data di inizio agevolazione (anche riallineata a quella dei bonus elettrico e/o gas) e la data da cui l'utente risulta titolare di un contratto di fornitura con il gestore stesso nel 2018 (uguale o diversa dal 1° gennaio 2018).

Il modulo H è disponibile dal 1° ottobre 2018, pertanto per le domande presentate presso i comuni o i CAF nel periodo compreso tra il 1° luglio e il 30 settembre 2018, in via transitoria, il gestore provvederà a riconoscere come *una tantum* una quota compensativa per il periodo compreso tra il 1° gennaio 2018 e la data di inizio agevolazione.

Al momento della richiesta di rinnovo dell'agevolazione, qualora gli utenti interessati non provvedessero alla dichiarazione di cui al Modulo H, la quota compensativa *una tantum* già erogata verrà conguagliata dal gestore secondo la modalità di cui al precedente punto a).

3. Sintesi delle motivazioni di rigetto delle domande di agevolazione: utenti diretti ed indiretti

Nella tavola 3 sono riportate le motivazioni di rigetto delle RDA relative alle forniture individuali e alle forniture centralizzate ed i relativi codici da comunicare a GAtc.

Sono inoltre specificati i casi in cui l'OK è restituito in presenza di difformità non bloccanti per l'erogazione del bonus.

Tav. 3- Motivazioni rigetto RDA

CODICE KO	TIPO VERIFICA	DESCRIZIONE
KO1	FORNITURA (utenti diretti ed indiretti)	La fornitura non risulta presente nella rete del gestore
KO2	FORNITURA (utenti diretti ed indiretti)	La fornitura non risulta attiva
KO3	CF (utenti diretti)	Il CF del richiedente non coincide con quanto presente nella banca dati del gestore per la fornitura da agevolare
KO4	TARIFFA (utenti diretti)	La tipologia di tariffa associata alla fornitura è uso diverso dal domestico o usi condominiali
KO5	TARIFFA (utenti diretti)	La tipologia di tariffa associata alla fornitura è uso domestico non residente

KO6	INDIRIZZO- CONDOMINIO (utenti indiretti)	Gli indirizzi di fornitura dichiarati dal richiedente e trasmessi da SGAt e non corrispondono ad una fornitura centralizzata presente nella banca dati del gestore
KO7	TARIFFA (utenti indiretti)	La tipologia di tariffa associata alla fornitura non è riconducibile ad una utenza condominiale

OK CON DIFFORMITA'

OK*	Codice fornitura	Il codice di fornitura non coincide o la tipologia di utenza non coincide
OK**	Numerosità familiare	Il numero dei componenti la famiglia anagrafica non coincide con il dato trasmesso da SGAt e

